



**PROVINCIA  
DI PARMA**

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022

Ai sensi della Circolare RGS n. 25 del 19/07/2012

**OGGETTO: RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA – *relativa all’Ipotesi d’Accordo sui criteri di ripartizione e utilizzo delle risorse del fondo 2022 del 28 ottobre 2022***

La presente relazione tecnico-finanziaria è redatta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40, comma 3-sexies e 40-bis del D.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con l’applicazione dell’norme di legge da parte del collegio dei revisori dei conti e la successiva certificazione.

Visti:

- il D.L. 34/2019 art. 33, comma 2, ultimo periodo che recita: *“Il limite al trattamento accessorio del personale, di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio-pro capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*
- la nota della Ragioneria dello Stato prot. 179877/2020 che fornisce *“Indicazioni applicative circa l’incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale in relazione ai disposti dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo N. 35/2019;*
- La nota della Ragioneria Generale dello Stato prot. N. 12454 del 15/01/2021 che conferma le indicazioni della nota di cui al punto precedente;
- Il decreto interministeriale del 11 gennaio 2022 *“Individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane”.*

Si è provveduto alla determinazione del valore soglia di massima spesa del personale ed a verificarne il rispetto, come da allegato 1 alla presente relazione.

Si è poi proceduto al calcolo del valore medio pro capite del salario accessorio anno 2018 ed alla determinazione del numero di unità di personale in servizio al 31/12/2018, sia dei livelli che di categoria dirigenziale, e del numero di unità di personale presunto per l’anno 2022 (in aggiornamento a quanto

stimato nella det. 398 del 11/04/2022 e che andrà verificato a consuntivo) al fine di quantificare il valore presunto di adeguamento del limite del salario accessorio, previsto dall'art.- 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 come segue:

## COMPARTO

anno base	2018	PERC.
FONDO COMPARTO totale risorse stabili	625.313,99	
di cui componenti escluse dal tetto	- 10.537,81	
FONDO COMPARTO SOGGETTO AL LIMITE	614.776,18	78,79%
IMPORTO P.O.	165.485,00	21,21%
<b>TOTALE COMPARTO</b>	<b>780.261,18</b>	

n.ro di cedolini/tempo pieno	1987,56
DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO anno base (cedolini/12)	165,63

<i>DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO al 31/12/2018</i>	150
VALORE MEDIO PROCAPITE 2018	5.201,74

anno di riferimento	2022
---------------------	------

n.ro cedolini a tempo pieno emessi fino al 31/07	1057,88
<i>n.ro dipendenti al 31/07</i>	153
<i>n.ro mensilità mancanti</i>	5
n.ro cedolini mancanti per i dipendenti attuali	765
n.ro cedolini per nuove assunzioni	14
tot. cedolini/tempo pieno/tempo ind/anno	1836,88

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO anno base (cedolini/12)	153,0733333	154,66
--	-------------	--------

differenza in aumento rispetto al 2018	3,073333333
--	-------------

## DIRIGENZA

anno base	2018
FONDO DIRIGENZA totale risorse stabili	223.037,00
di cui componenti escluse dal tetto	-
FONDO DIRIGENZA SOGGETTO AL LIMITE	223.037,00

n.ro di cedolini/tempo pieno	29
DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO anno base (cedolini/12)	2,42
VALORE MEDIO PROCAPITE 2018	92.291,17

<i>DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO al 31/12/2018</i>	3
VALORE MEDIO PROCAPITE 2018	74.345,67

anno di riferimento	2022
---------------------	------

dipendenti in servizio	4
n.ro cedolini per nuove assunzioni	
tot. cedolini/tempo pieno/tempo ind/anno	48

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO anno base (cedolini/12)	4
--	---

differenza in aumento rispetto al 2018	1
--	---



la sua autonomia rispetto agli altri Fondi), giacché la normativa in applicazione fa riferimento, senza esclusioni, al limite complessivo del trattamento accessorio dei dipendenti. In definitiva, il tetto del salario accessorio deve essere considerato come complessivo: esso cioè non ha effetti distinti sui singoli fondi per la contrattazione decentrata ma sul complesso delle risorse destinate a tale scopo e quindi sia sul fondo per la contrattazione decentrata del personale che sul fondo per il trattamento accessorio dei dirigenti (come si desume dai concordi pareri della Corte dei Conti, Sezioni riunite, n. 6/2018, Sez. Lombardia, n. 95/2020, Sez. Sardegna n.27/2021/PAR e Sez. Sicilia parere n. 22/2022 ).



## **1 - MODULO I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

### **Introduzione**

Atteso che la costituzione del fondo per le risorse decentrate appartiene alla sfera dell'autonomia dell'ente e tale prerogativa deve essere esercitata nell'ambito e nei limiti del dettato normativo e contrattuale di natura necessariamente prodromica alla contrattazione stessa (cfr. Circolare Ministero dell'economia e delle finanze n. 25/2012, parere della Sezione Regionale della Corte dei Conti del Lazio n. 8/2017 e deliberazione della Sezione Regionale di controllo del Veneto n. 263/2016/PAR);

Visti:

- L'art. 67, commi 1 e 2, del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 relativamente alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate stabili del personale non dirigente;
- In particolare il comma 1 del suddetto articolo: "1) A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22/01/2004, relative all'anno 2017, come certificata dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle destinate al finanziamento delle progressioni economiche e delle risorse destinate al finanziamento delle quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/01/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle destinate, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative...". L'importo unico consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.";
- La Dichiarazione Congiunta n. 5, del CCNL 21/08/2018 ai sensi della quale: *"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lettere a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti"*;
- Il D.L. n. 135/2018 (convertito con L. n. 12/2019), che all'art. 11 stabilisce che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, non sarà operante per gli "incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 75/2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico";

Dato atto

- che in ordine all'applicazione dell'art. 67, comma 2 lettera a), stante la formulazione letterale dell'articolo, è stato operato un incremento pari al numero effettivo dei dipendenti in servizio al 31/12/2015, comprese in ruolo soprannumerario per effetto della legge n. 56/2014, riservandosi di rettificare le modalità di computo in caso di un consolidamento di diverso orientamento; che in merito a questo incremento il MEF – RGS con il parere prot. N. 169507 del 20/06/2019 ha confermato, per le Province, la legittimità di un incremento pari a tutte le unità in servizio alla data del 31/12/2015;

Vista la recente pronuncia della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 5 del 22/03/2019;

Visto il parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 257831 del 18/12/2018, relativa alla portata applicativa dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, nonché l'importante parere reso all'UPI nazionale, MEF – RGS prot. 169507 del 20/06/2019, sulla corretta lettura di norme

contrattuali incidenti sulla costituzione del Fondo delle risorse decentrate, che avvalga l'operato dell'amministrazione;

Vista la circolare della Ragioneria dello Stato n. 16/2020 che prende atto delle indicazioni di diverse sezioni regionali della Corte dei Conti che indicano che il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. n. 75/2017 va rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, anziché per le diverse categorie di personale che operano nell'amministrazione stessa;

Visto, inoltre, il parere dell'ARAN AFL20 in cui si sottolinea che la costituzione del fondo della dirigenza a norma del CCNL 17/12/2020 per l'anno 2021 consente: *"agli enti di consolidare, in un unico importo le risorse certe e stabili (dal cui ambito sono escluse quelle di cui all'art. 26, comma 3 del CCNL 23/12/1999), che, nel 2020, siano state destinate alla retribuzione di posizione e di risultato negli importi certificati dagli organi di controllo interno previsti dalle disposizioni di legge"*;

Il Fondo Risorse Decentrate, previsto dall'art. 67 del CCNL 21/05/2018, è stato costituito con determinazione dirigenziale **n. 398 del 11/04/2022**.

### **1.1 - Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità – Articolo 67, comma 1, CCNL 21/05/2018**

**A)** Risorse che rilevano ai fini dei limiti di cui all'art. 23 c. 2 del decreto legislativo n. 75/2017 sono le seguenti:

L'importo unico consolidato, ai sensi dell'art. 67 c. 1 del CCNL 21/05/2018 ammonta ad **€ 662.156,95**;

In ottemperanza all'art. 67, comma 2 lettera c), del CCNL 21/05/2018 l'importo unico consolidato, come sopra determinato, dovrà essere incrementato delle risorse derivanti dalla Retribuzione Individuale di Anzianità relative al personale cessato nell'anno 2018 e quantificato in € 19.580,26#, della RIA relativa al personale cessato anno 2019 quantificata in € 1.431,07, della RIA relativa al personale cessato anno 2020 pari ad € 22.790,37 e della RIA relativa al personale cessato anno 2021 pari ad € 2.582,36.

### **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 21/5/2018:**

**B)** Risorse non soggette al limite di cui all'art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75/2017:

- Art. 67 c. 2 lettera a) del CCNL 21/05/2018 che prevede l'incremento delle risorse di parte stabile, di un importo su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 ed a valere sull'anno 2019; quantificato in complessivi **€ 27.955,20** considerando il personale in servizio al 31/12/2015 pari a n. 336 individui come desunto dal Conto annuale 2015;
- Art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 21/05/2018 che prevede l'incremento della parte stabile di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. L'importo viene determinato in **€ 10.537,81**.

Tali incrementi, come previsto dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21/5/2018 e come più approfonditamente specificato in premessa, non sono

assoggettabili ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti.

## **1. 2 - SEZIONE II – Risorse Variabili a destinazione non vincolata dalla legge**

**In questa parte della sezione II sono esposte le risorse variabili che non hanno uno specifico e puntuale vincolo di destinazione definito dalla legge.**

### **Risorse Variabili a destinazione vincolata dalla legge**

– In questa parte della sezione II sono specificate le risorse variabili che vengono iscritte sul fondo ai sensi dell'art. 67 comma 3, per complessivi **€ 4.805,61** come di seguito specificato:

– Art. 67 comma 3, lettera a):

Con l'accordo decentrato economico 2021 è stato modificato l'art. 18 del CCDI "Compensi derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati per consulenze e servizi aggiuntivi (art. 15. comma 1, lett. D, CCNL 01/04/1999, art. 43 della Legge 449/1997)". Tale articolo regola i fondi di incentivazione del personale finanziati con le somme spettanti alla Provincia a seguito della fornitura di consulenze e servizi, certificate dal Servizio Finanziario, dedotti i costi, comprese le spese di personale.

Come esplicitato nelle circolari della Ragioneria Generale dello Stato 12/2011 e 16/2012 le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/97 non rientrano nei limiti del fondo, solo se le entrate "conto terzi" si riferiscono ai casi in cui l'attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni e con riferimento alle nuove convenzioni.

Per l'anno **2022** sono previsti incentivi per **€ 4.283,00** ai sensi della Convenzione tra la Provincia di Parma e l'Unione Montana Appennino Parma-Est per la prestazione di attività di supporto ai comuni in materia di appalti e di personale; in corso d'anno si potranno verificare ulteriori implementazioni del fondo, ai sensi dell'art. 47 bis, comma 9, del vigente Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, a seguito di nuove convenzioni che saranno contabilizzate nel presente fondo con successivo provvedimento di rettifica ed integrazione; tali somme saranno aggiornate a consuntivo a seconda degli accertamenti in entrata effettivamente perfezionati entro il 31/12/2022 per convenzioni.

– Art. 67 comma 3, lettera c):

Queste risorse, pur se previste dalle svariate leggi per scopi e finalità alquanto diversi fra loro, hanno in comune, rispetto alla dinamica del fondo risorse decentrate, il fatto che la loro utilizzazione è vincolata dalla specifica incentivazione prevista dalla norma, con la conseguenza che una eventuale differenza fra la somma stanziata e somma effettivamente erogata, non può essere utilizzata per finanziare altri istituti economici previsti dal CCNL e non può essere rinviata al fondo dell'anno successivo.

Questa caratteristica ha indotto l'Amministrazione Provinciale di Parma a considerare tali risorse come parte del fondo risorse decentrate nel limite della quota effettivamente liquidata per la finalità consentita nell'anno di riferimento.

- Incentivi per funzioni tecniche ai sensi del DL 50/2016, alla data di costituzione del fondo non sono stati liquidati incentivi, si provvederà all'aggiornamento dei dati relativi a questa tipologia con un opportuno provvedimento di ricognizione a fine anno, si prevede un importo complessivo di circa € 100.000,00 sulla base degli accantonamenti in corso di impegno sulle opere pubbliche.
- Art. 67 comma 3, lettera d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio: la quota da imputare al fondo 2022 è pari ad € 522,61;

Ai sensi del primo comma, ultimo periodo dell'art. 68 del CCNL 21.5.2018, nella parte variabile confluiscono anche le risorse relative alle economie anno precedente destinate ad incrementare la produttività dei dipendenti. I Magistrati contabili della Corte dei Conti Puglia, con deliberazione n.110 del 23/06/2014, hanno chiarito che le economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse di parte stabile, possono essere traslate nell'esercizio successivo, ma solo ed esclusivamente per incrementare la parte variabile del fondo e comunque limitatamente all'anno seguente. Mentre per quel che concerne i risparmi di spesa riconducibili alla parte variabile del fondo deve ritenersi esclusa la possibilità di incrementare il fondo nel successivo esercizio.

Le economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse di parte stabile relative all'anno 2021 sono state quantificate in euro **40.751,51**;

### 1.3 - Sezione III – Decurtazioni del Fondo

In questa sezione, sono esplicitati i vincoli normativi che limitano la crescita del fondo o comunque ne impongono una riduzione.

- **€ 84.801,90** Decurtazione per trasferimento del personale all'Agenzia Regionale per il lavoro a far data dall'01/06/2018, in attuazione ai disposti contenuti nella Legge 56/2014, richiamati dalla Legge di Bilancio 2018, art. 1 commi 793-800 L. 205/2017, nonché dal comma 2, lettera e) del CCNL 21/05/2018, computato sui valori effettivi anno 2018 considerando la media della produttività erogata per lo stesso anno;
- A seguito dell'adeguamento del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. n. 75/2017 alle nuove disposizioni, come esplicitato nelle premesse, non è necessario apportare le decurtazioni delle quote di RIA cessati anni precedenti, a tal proposito si specifica che la quota di incremento relativa al comparto non è stata suddivisa proporzionalmente tra il Fondo comparto e lo stanziamento per le Posizioni Organizzative in quanto si è rispettato integralmente il dettato contrattuale di cui all'art 67 comma 2 lettera c);

### 1.4 - Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto alla certificazione:

<b>A)</b>	<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	
	Importo unico consolidato (CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 1)	662.156,95
	Ria e assegni ad personam personale cessato (CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 2 lett. c)	46.384,06
	<b>Totale risorse stabili</b>	<b>708.541,01</b>
<b>B)</b>	<b>Decurtazioni fondo 2022</b>	
	Decurtazione fondo per trasferimento personale CPI all'Agenzia Regionale Lavoro	<b>-84.801,90</b>

	<b>Totale risorse stabili</b>	<b>621.156,75</b>
<b>B1)</b>	<b>Incrementi risorse stabili art. 67 c. 2 CCNL 21/05/2018 (non soggette al limite di cui all'art. 23 D.Lgs. N. 75/2017)</b>	
	Incrementi risorse stabili art. 67 c. 2 lettera a) CCNL 21/05/2018 (non soggette al limite)	27.955,20
	Incrementi risorse stabili art. 67 c. 2 lettera b) CCNL 21/05/2018 (non soggette al limite)	10.537,81
	<b>Totale incrementi non soggetti al limite</b>	<b>38.493,01</b>
	<b>Totale risorse stabili</b>	<b>662.232,12</b>
	Decurtazione per rispetto del limite del Fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. N. 75/2017	<b>0,00</b>
	<b>Totale risorse stabili per la contrattazione collettiva</b>	<b>662.232,12</b>
<b>C)</b>	<b>Risorse variabili (Soggette al limite)</b>	
	Risorse, di cui all'art. 67 comma 3, che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale	<b>0,00</b>
<b>C1)</b>	<b>Risorse variabili art. 67 comma 3 CCNL 21/05/2018 (non soggette al limite di cui all'art. 23 D.Lgs. N. 75/2017)</b>	
	lettera a) Risorse derivanti dall'art. 43 Legge 449/1997	4.283,00
	lettera b) quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;	0,00
	lettera c) Risorse, di cui all'art. 67 comma 3, che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale	0,00
	lettera d) importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2 lettera c)	522,61
	Indennità ORDINE PUBBLICO (circolare del Ministero dell'Interno 16 Marzo 2020 n.7216)	0,00
	<b>Totale risorse variabili art. 67 comma 3</b>	<b>4.805,61</b>
<b>C2</b>	<b>Economie provenienti dal fondo anno 2021 (art. 68 comma 1 ultimo periodo)</b>	€ 40.751,51
	<b>Totale risorse variabili (non soggette al limite)</b>	<b>45.557,12</b>
	TOTALE RISORSE VARIABILI	<b>45.557,12</b>
	<b>Totale Fondo 2022 sottoposto a certificazione</b>	<b>707.789,24</b>

#### **1.4 – Altre risorse variabili ad incremento del fondo:**

- Le somme di cui all'art. 67 comma 3, lett a) del CCNL 18 maggio 2018, derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. n° 449/1997, 'per la remunerazione del personale che svolge servizi per conto di altri enti in convenzione, attualmente non previste, saranno applicate sulla base delle convenzioni effettivamente stipulate nel 2022 con appositi atti e sono previste in **€ 4.283,00**. Tali somme sono escluse dal limite di spesa di cui articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 come previsto dalla Circolare della RGS prot. 257831 del 18/12/2018.
- Le somme di cui all'art. 67 comma 3, lett c), che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, che nello specifico derivano dall'applicazione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D,Lgs. 50/2016, attualmente sono in corso di liquidazione e saranno contabilizzate nel fondo in base alle regolari liquidazioni che perverranno fino al mese di dicembre 2022. Si stima un importo complessivo di **€ 100.000,00**. Tali somme sono escluse dal limite di spesa di cui articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 come previsto dalla Circolare della RGS prot. 257831 del 18/12/2018.
- Art. 67 comma 3, lettera d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio: la quota da imputare al fondo 2022 è pari ad **€ 522,61**;
- Il Fondo sarà incrementato delle risorse del fondo 2021 non integralmente utilizzate, ai sensi dell'art. 68 c. 1 del CCNL 21 maggio 2018, importo che sarà definito dopo la liquidazione dei premi per la performance individuale e collettiva del 2022 e definite in **€ 40.751,51**. Tali somme sono escluse dal limite di spesa di cui articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 come previsto dalla Circolare della RGS prot. 257831 del 18/12/2018.

#### **1.5. – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Come specificato nella circolare n. 25/2012 della RGS, tale sezione è strutturata per gli enti locali che gestiscono la contabilità del fondo risorse decentrate non includendo nello stesso le quote spese per Progressioni Economiche Orizzontali già attribuite negli anni passati.

Infatti tale quota, a norma dell'art. 1 comma 193 della legge 266/2005, deve essere fatta confluire su capitoli di bilancio diversi da quelli con cui si gestiscono le risorse iscritte sul fondo.

Questa norma, come specificato dalla Ragioneria Generale dello Stato, legittima due modalità di gestione contabile del fondo: la prima che non include le risorse citate nel prospetto contabile del fondo, la seconda che invece le include nel prospetto contabile del fondo.

La sezione V è pertanto concepita solo per chi adotta la prima modalità di gestione contabile del fondo.

L'Amministrazione Provinciale di Parma, da sempre, adotta la seconda modalità di gestione contabile del fondo, nel senso che nel prospetto contabile del fondo, nella parte delle risorse stabili, include anche le risorse destinate a pagare le Progressioni Economiche Orizzontali già attribuite.

#### **2 - MODULO II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Il secondo modulo dello schema standard di relazione tecnico-finanziaria è dedicato all'esposizione, ai fini della certificazione, della programmazione dell'utilizzo delle risorse individuate dal Modulo I di "Costituzione del Fondo". Questo secondo modulo affronta quindi un versante complementare della gestione del Fondo, distinto al precedente perché la quantificazione delle risorse costituisce una responsabilità affidata unicamente all'Amministrazione

laddove la programmazione di utilizzo costituisce la sede propria della contrattazione integrativa, nel rispetto dei seguenti vincoli:

1. la contabilizzazione del modulo di programmazione di utilizzo del Fondo deve avere la medesima natura contabile del modulo di costituzione del Fondo (risorse), di cui costituisce il versante della destinazione (impieghi)
2. il totale delle risorse del Fondo (Modulo I) deve coincidere esattamente con quelle delle destinazioni programmate (Modulo II)
3. le destinazioni con carattere di certezza e stabilità del Modulo II non devono superare il limite delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità del Modulo I

### **2.1 - Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto integrativo.**

Le risorse in questa sezione rappresentate sono tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa, come descritta nel contratto integrativo sottoposto a certificazione. Fanno parte di questa sezione:

1. gli istituti del fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo di primo livello
2. gli istituti del fondo la cui quantificazione, pur demandata alla contrattazione integrativa, è regolata da contratti pregressi sui cui il contratto integrativo sottoposto a certificazione non interviene
3. gli utilizzi del fondo giuridicamente già perfezionati (es le progressioni economiche orizzontali) in essere per il personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali
4. in generale tutti gli istituti regolati su base aziendale/datoriale senza specifica formalizzazione in sede di negoziazione integrativa (es. gli istituti di indennità condizioni di lavoro/servizio esterno/responsabilità/funzione) ove non negoziati formalmente.

La formale quantificazione delle risorse non disponibili alla negoziazione è funzionale a tre fasi distinte fra loro anche temporalmente:

1. consente alle delegazioni trattanti di valutare, in fase di contrattazione, la quota di risorse effettivamente negoziabili in sede di contratto integrativo;
2. consente, all'atto della presentazione dell'ipotesi di contratto integrativo formalizzata dalle parti, di presentare alla certificazione una compiuta contabilità di programmazione del fondo (in cui le quote negoziate unitamente a quelle non negoziate risultano esattamente coerenti con le risorse definite in sede di costituzione del fondo)
3. consente all'Organo di controllo di verificare a consuntivo se le risorse di salario accessorio effettivamente utilizzate abbiano rispettato i limiti di

spesa definiti in sede di costituzione del Fondo e negoziati in sede di contratto integrativo.

**Destinazioni per cui è obbligatorio il finanziamento con la parte stabile del fondo non disponibili alla contrattazione integrativa o non regolate espressamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione:**

- **Progressioni Economiche Orizzontali** consolidate interamente a carico della parte stabile del fondo: **€. 257.266,00.**
- **Indennità di comparto:** Articolo 33 comma 4 CCNL 22 gennaio 2004: l'indennità di comparto è disciplinata in toto dal contratto collettivo nazionale; la spesa interamente a carico della parte stabile del fondo ammonta ad **€. 85.000,00#** tenuto conto del personale assumibile previsto nel Piano Triennale dei Fabbisogni per l'annualità 2022.
- **Indennità di coordinamento:** art. 45 comma 1 del DPR 333/1990 e art. 37 comma 4 CCNL 06/07/1995. L'indennità di coordinamento, disciplinata dalle predette normative, si riferisce al personale dell'ex ottava qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa o alta professionalità; la spesa interamente a carico della parte stabile del fondo ammonta ad **€. 2.324,16.**

**Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione decentrata € 344.590,16;**

**Altre destinazioni**

A carico delle risorse stabili del fondo si destinano, nella preintesa del Contratto Economico, gli importi necessari al pagamento delle indennità contrattuali spettanti al personale operante sul territorio:

- **Indennità di turno:** art. 23 del CCNL 21 maggio 2018; il valore dell'indennità di turno non è oggetto di contrattazione decentrata, ma è fissato dall'art. 22 del CCNL 14 settembre 2000; la spesa interamente a carico della parte stabile del fondo è prevista in complessivi **€. 8.000,00.** L'indennità di turno è stata disciplinata con deliberazione GP n. 711 del 19/12/2013;
- **Maggiorazione turno notturno, festivo e notturno-festivo:** Art. 23 CCNL 21 maggio 2018; tale indennità è interamente disciplinata dall'art. 24 del CCNL 14 settembre 2000; la spesa interamente a carico della parte stabile del fondo ammonta a complessivi **€. 2.000,00;**
- **Indennità di reperibilità:** Art.24 CCNL 21 maggio 2018; il valore dell'indennità di reperibilità è determinato in € 10,33 per 12 ore al giorno, tale importo può essere incrementato tramite contrattazione decentrata nel caso sia necessario prevedere più di 6 turni di reperibilità al mese; la spesa interamente a carico della parte stabile del fondo viene prevista in complessivi **€ 70.473,00** in relazione alla previsione di proroga dell'accordo del 29/05/2020;
- **Indennità condizioni di lavoro:** l'istituto dell'indennità condizioni di lavoro è previsto dall' Art.70 bis del CCNL 21 maggio 2018; la disciplina dell'indennità condizioni di lavoro è interamente devoluta dalla citata norma nazionale alla contrattazione integrativa; la Provincia di Parma ha disciplinato tale indennità all'art. 13 del CCDI triennio 2018-2020 sottoscritto il 18/12/2018, determinando la misura dell'indennità giornaliera in € 1,20, per un totale mensile di circa € 31,20 lordi mensili; la spesa prevista, interamente a carico della parte stabile del fondo, ammonta a

complessivi €. **15.527,00**;

- **Indennità di servizio esterno:** l'istituto dell'indennità di servizio esterno è previsto dall' Art.56 quinquies del CCNL 21 maggio 2018; l'indennità di servizio esterno è destinata al personale che rende la prestazione lavorativa ordinaria in servizi esterni di vigilanza; l'Amministrazione ha disciplinato tale indennità all'art. 14 del CCDI triennio 2018-2020 sottoscritto il 18/12/2018, determinandone la misura giornaliera in € 1,14, per un totale mensile di circa € 29,64 lordi mensili; la spesa prevista, interamente a carico della parte stabile del fondo, ammonta a complessivi €. **2.000,00**;

Totale altre destinazioni a carico delle risorse stabili **€ 98.000,00**

A carico delle risorse variabili del fondo:

- **Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge,** 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21/05/2018, per complessivi **€ 4.805,61** di cui:
  - Somma prevista di € 0,00 a titolo di Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (tale somma prevista in € 100.000,00 sarà aggiornata con le liquidazioni che perverranno fino al mese di dicembre 2022);
  - Compensi derivanti da nuove convenzioni onerose per servizi aggiuntivi, art.67 comma 3 lettera a): Ai sensi dell' ex art. 43 della Legge 449/1997 sono state impegnate per la somma di **€ 4.283,00** al netto degli oneri riflessi sulla base delle convenzioni stipulate alla data di costituzione del fondo (anche questa somma sarà aggiornata sulla base degli accertamenti in entrata del 2022 per le convenzioni stipulate e ripartiti al personale in conformità con l'art.18 del CCDI 2016-2018);
- **Rateo non speso RIA personale cessato 2021 € 522,61**;
- Indennità Ordine Pubblico (circolare del Ministero dell'Interno 16 marzo 2020 n. 7216) pagate al 31/01/2021 **€ 0,00**

Totale altre destinazioni del fondo €. **4.805,61#**.

## 2.2 - Sezione II - **Destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo**

**Indennità di specifiche responsabilità:** l'art. 70-quinquies del CCNL 21/05/2018 prevede la possibilità di riconoscere al personale, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, che svolga compiti che comportano specifiche responsabilità una indennità di importo non superiore a € 3.000,00 annui lordi.

Al momento della costituzione del fondo risultano impegnate, con determinazione dirigenziale n. 1885 del 24/12/2021, le risorse pari ad € 27.150,00 destinate alla remunerazione delle indennità prorogate per il primo semestre 2022.

L'indennità di specifiche responsabilità è **regolata secondo i criteri definiti nel CCDI 2016-2018 per l'importo definito nella preintesa del contratto economico 2022 di € 62.100,00.**

- **Incentivazione della produttività e miglioramento dei servizi:** i relativi compensi saranno collegati al Piano della Performance 2022-2024 approvato con decreto presidenziale n. 43/2022 del 22.02.2022 e verranno erogati secondo quanto disposto dalla relativa metodologia. La somma da stanziarsi viene definita nella preintesa dell'accordo economico **in euro 198.816,08 pari alla somma di tutte le risorse non diversamente destinate.**

### **2.3 - Sezione III - Eventuali destinazioni ancora da regolare**

Non rimangono somme da destinarsi del fondo 2022.

### **2.4. Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

a) Totale destinazioni non soggette alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo determinato dal totale della sezione 2.1. **€ 446.873,16#;**

b) Totale destinazioni regolate nella preintesa del contratto integrativo, determinate dal totale della sezione 2.2. - **€ 260.916.08.;**

c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione 2.3. - €. 0,00; Totale

delle risorse stabili da impiegare del fondo **€ 707.789,24.**

### **2.5. – Sezione V – Destinazioni temporanee allocate all'esterno del Fondo**

Come già ribadito nella Sezione V del Modulo I, l'Amministrazione Provinciale di Parma, da sempre, gestisce contabilmente il fondo, nel senso che nel prospetto contabile del fondo, nella parte delle risorse stabili, include anche le risorse destinate al pagamento delle Progressioni Economiche Orizzontali già attribuite. Rimangono temporaneamente all'esterno del fondo e saranno regolate con apposito atto ricognitivo entro la fine dell'anno gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e gli eventuali maggiori incentivi ex art. 43 L. 449/1997.

**2.6. – Sezione VI - Attestazione motivata dal punto di vista tecnico-finanziario del rispetto di vincoli di carattere generale:**

**a) Attestazione motivata del rispetto del principio di copertura delle destinazioni aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità**

Le risorse stabili, al netto delle decurtazioni, ammontano ad **€ 662.232,12** di cui € 623.739,11 soggette al limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 ed € 38.493,01 non soggette al limite. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, indennità di coordinamento personale ex 8<sup>^</sup> QF) ammontano ad **€ 344.590,16** #. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

La restante quota di risorse stabili, pari ad € 317.641,96#, viene destinata alla copertura di istituti, (Indennità particolari condizioni di lavoro, reperibilità, turno, Specifiche Responsabilità e produttività), che possono dal punto di vista normativo, essere finanziati anche con la parte variabile.

**b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici**

Nel rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici, si richiama l'attenzione sul fatto che le risorse destinate agli incentivi economici sono intrinsecamente collegate al grado di realizzazione di specifici obiettivi di miglioramento ed erogati in base a metodologie di valutazione approvate dall'Ente e nelle quali non è prevista l'erogazione di incentivi a "pioggia" come previsto all'art. 11 del CCDI 2018-2020.

**MODULO III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondocertificato dell’anno precedente (parte costituzione)** con differenze fra i due anni

<b>COSTITUZIONE</b>				
<b>RISORSE STABILI</b>	<b>FONDO ANNO 2021</b>	<b>FONDO ANNO 2022</b>	<b>DIFFERENZE</b>	<b>Note</b>
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 – (Art. 67 c. 1 CCNL 21/05/2018)	662.156,95	662.156,95	0,00	
<b>TOTALE RISORSE PARTE FISSA</b>	<b>662.156,95</b>	<b>662.156,95</b>	0,00	
RIA ed assegni ad personam a personale cessato anno 2017-2018	19.580,26	19.580,26	0,00	
RIA ed assegni ad personam a personale cessato anno 2019	1.431,07	1.431,07	0,00	
RIA ed assegni ad personam a personale cessato anno 2020	22.790,37	22.790,37	0,00	
RIA ed assegni ad personam a personale cessato anno 2021	0,00	2.582,36	2.582,36	
<b>Totale RIA cessati</b>	<b>43.801,70</b>	<b>46.384,06</b>	<b>2.582,36</b>	
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>705.958,65</b>	<b>708.541,01</b>	<b>2.582,36</b>	
DECURTAZIONE PER TRASFERIMENTO CPI ALL’AGENZIA REGIONALE LAVORO	-84.801,90	-84.801,90	0,00	
Decurtazione RIA ed assegni ad personam a personale cessato anno precedente per rispetto limite del fondo	-24.221,44	0,00	24.221,44	
<b>TOTALE DECURTAZIONI</b>	<b>-109.023,34</b>	<b>-84.801,90</b>	24.221,44	
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>596.935,31</b>	<b>623.739,11</b>	<b>26.803,80</b>	Nuovo limite
Incrementi risorse stabili art. 67 c. 2 lettera a) CCNL 21/05/2018 (non soggette al limite)	27.955,20	27.955,20	0,00	
Incrementi risorse stabili art. 67 c. 2 lettera b) CCNL 21/05/2018 (non soggette al limite)	10.537,81	10.537,81	0,00	
<b>TOTALE INCREMENTI RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>38.493,01</b>	<b>38.493,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RISORSE STABILI per la contrattazione collettiva</b>	<b>635.428,32</b>	<b>662.232,12</b>	26.803,80	
<b>RISORSE VARIABILI</b>	<b>FONDO ANNO 2021</b>	<b>FONDO ANNO 2022</b>	<b>DIFFERENZE</b>	
Integrazione 1,2% - (Art. 15 comma 2 CCNL 1998-2001)	0,00	0,00	0,00	
Art. 67 c. 3 lett. a) Risorse derivanti dall’art. 43 Legge 449/1997	22.929,75	4.283,00	-18.646,75	provvisorio da aggiornare con eventuali nuove convenzioni
Art. 67 c. 3 lett. b) Piano di razionalizzazione	0,00	0,00	0,00	
Art. 67 c. 3 lett. c) Quote per la progettazione – (Art. 92 cc. 5-6 D.Lgs. 163/2006)	0,00	0,00	0,00	
Art. 67 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 Dlgs 50/2016	110.102,94	0,00	-110.102,94	2022 provvisorio da aggiornare con liquidazioni al 31/12/2022

Art. 67 c. 3 lett.d) Importi una tantum frazione RIA	0,00	522,61	522,61	
Art. 67 c. 3 Risparmio di spesa Buoni Pasto anno 2020 - art. 1 comma 870, Legge 178/2020	19.319,11	0,00	-19.319,11	
Art. 67 c. 3 Importi Indennità ordine Pubblica (circolare Ministero dell'Interno 16 marzo 2020 n. 7216)	1.690,00		-1.690,00	2022 Da aggiornare con eventuali ulteriori liquidazioni Importi impegnati per servizi Maggio e Giugno 2022
<b>Totale risorse variabili Escluse dal limite</b>	<b>154.041,80</b>	<b>4.805,61</b>	<b>-149.236,19</b>	
Art. 68 c.1 Economie fondo anno precedente	53.473,08	40.751,51	-12.721,57	
<b>Totale Risorse Variabili</b>	<b>53.473,08</b>	<b>40.751,51</b>	<b>-12.721,57</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>842.943,20</b>	<b>707.789,24</b>	<b>-135.153,96</b>	

#### MODULO IV – **Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio**

##### 4.1. Sezione I – **Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economica-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione**

Premesso che come da documentazione agli atti:

- L'ente rispetta il vincolo di contenimento di finanza pubblica di cui all'art. 1 commi 557 e 557 quater, della legge 296/2006 per l'anno 2021 come attestato nel Rendiconto della Gestione 2021 approvato con delibera del Consiglio n. 21/2022 del 24/09/2022;
- il DUP 2022-2024 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 5 del 17/01/2022, immediatamente eseguibile;
- il Bilancio di previsione 2022-2024 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 6 del 28/01/2022 immediatamente eseguibile, e successive modifiche ed integrazioni;
- Piano Esecutivo di Gestione (PEG) piano delle performance 2022-2024, il Piano della Performance e l'aggiornamento al Piano Triennale delle Azioni positive sono stati approvati con Decreto del Presidente n. 43 del 22/02/2022, e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 è stato approvato con Decreto del Presidente n. 45 del 23/02/2022.

Si dà atto che le risorse a copertura del fondo sono allocate nei pertinenti capitoli Titolo I Intervento 1 – spese di personale – del bilancio di previsione 2022 dettagliatamente elencati nell'allegato 1 alla presente.

## 1.2. Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risultarispettato.

Il Fondo anno 2021 così come determinato da ultimo con determinazione dirigenziale n. 1924/2021 del 30/12/2021 presentava un importo in parte fissa

€ 635.428,32#, di cui € 38.493,01 esclusi dal limite di cui all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, al netto delle decurtazioni, ai sensi art. 9 c. 2 bis del DL. 78/2010.

Le spese del fondo sommate a tutte le altre spese per il salario accessorio del personale dell'ente, risultano rispettare a consuntivo il principio di invarianza di cui all'art. 23 comma 2 del Dlgs 75/2017, rispetto all'unico limite della spesa per il salario accessorio, come dimostrato dalla seguente tabella:

ANNO	FONDO COMPARTO totale risorse stabili	di cui componenti escluse	FONDO COMPARTO SOGGETTO AL LIMITE	FONDO DIRIGENZA	di cui componenti escluse	FONDO DIRIGENZA SOGGETTO AL LIMITE (anni 2016/2019 indicibili pagato a consuntivo)	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	totale fondi	salario accessorio Segretario Generale	totale salario accessorio	decurtazioni su f.do comparto per trasferimento personale	decurtazioni su f.do straordinario per trattamento personale	decurtazioni su f.do dirigenti	limite spesa = 2015- decurtazioni	verifica (margine su limite di spesa)
2015	1.454.404,56		1.454.404,56	419.935,91		382.930,35	0,00	81.459,18	<b>1.918.794,09</b>	60.730,88	<b>1.979.524,97</b>					
2016	852.469,37		852.469,37	229.790,97		199.868,53	0,00	69.848,52	<b>1.122.186,42</b>	49.712,00	<b>1.171.898,42</b>	-601.935,37	- 7.488,47	- 190.144,94	<b>1.216.961,75</b>	45.063,33
2017	827.641,95		827.641,95	223.037,00		187.369,44	0,00	66.400,00	<b>1.081.411,39</b>	66.453,00	<b>1.147.864,39</b>	- 626.762,79	- 7.488,47	- 196.898,21	<b>1.185.381,06</b>	37.516,67
2018	625.313,99	-10.537,81	614.776,18	234.830,85	-11.793,15	136.050,36	163.695,77	68.107,75	<b>982.630,06</b>	67.636,00	<b>1.050.266,06</b>	- 674.143,56	- 7.488,47	- 196.898,21	<b>1.138.000,29</b>	87.734,23
2019	635.428,32	-38.493,01	596.935,31	234.830,85	-11.793,15	171.947,40	161.035,64	54.390,99	<b>984.309,34</b>	61.098,00	<b>1.045.407,34</b>	- 711.564,69	- 7.488,47	- 196.898,21	<b>1.100.579,16</b>	55.171,82
2020	636.859,39	-39.924,08	596.935,31	234.830,85	-11.793,15	223.037,70	165.485,00	54.390,99	<b>1.039.849,00</b>	58.464,00	<b>1.098.313,00</b>	- 711.564,69	- 7.488,47	- 196.898,21	<b>1.100.579,16</b>	2.266,16
2021	659.649,76	-62.714,45	596.935,31	211.350,39	-11.793,15	199.557,24	188.941,18	54.390,99	<b>1.039.824,72</b>	58.464,00	<b>1.098.288,72</b>	- 711.564,69	- 7.488,47	- 196.898,21	<b>1.100.579,16</b>	2.290,44

## 4.3. Sezione III – Esposizione finalizzata alla verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

Le risorse finanziarie destinate alla copertura delle Progressioni Economiche Orizzontali in essere sono collocate nelle voci di bilancio su cui vengono pagati i trattamenti stipendiali tabellari e ciò in applicazione dell'art. 1 comma 193 della legge 266/2005. Pertanto esse sono da considerare impegnate all'atto dell'approvazione del Bilancio ai sensi del disposto dell'art. 183 comma 2 lettere a) e c) del DLgs. 267/2000.

Le risorse destinate a coprire le altre voci sia fisse che accessorie sono collocate in capitoli specifici del Titolo I del Bilancio.

Per quanto riguarda le risorse variabili a destinazione vincolata dalla legge, cioè le risorse iscrivibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 comma 3,

lettera

b) (incentivi funzioni tecniche), nonché i compensi derivanti da convenzioni onerose per i servizi aggiuntivi ex art. 43 Legge 449/1997, il loro finanziamento avviene per mezzo di specifiche voci di bilancio a ciò dedicate ed assegnate alle unità organizzative rispettivamente competenti. Gli impegni e le liquidazioni avvengono con atti dei responsabili delle citate unità organizzative.

Parma, li 15/11/2022

Il Dirigente  
Dott. Iuri Menozzi  
(firmato digitalmente)

### Allegati 1 – Capitoli allocazione risorse Fondo

CC	DESC CC	CAP	ART	DESC CAP
P05	SUPPORTO CONSIGLIO –	100500100000	0	SUPPORTO CONSIGLIO Stipendi
F08	ATTI AMMI E SERVIZI LEGALI - GIUDICE	100800100000	0	ATTI AMM E LEGALE Stipendi
F08	ATTI AMMI E SERVIZI LEGALI - GIUDICE	100800100000	1	ATTI AMM E LEGALE Stipendi
F10	PROTOCOLLO ARCHIVIO - MENOZZI	101000100010	0	PROTOCOLLO ARCHIVIO Stipendi
D11	PREVENZIONE, PROTEZIONE - RUFFINI	101100100000	0	PREVENZIONE PROTEZIONE Stipendi
P12	GABINETTO PRESIDENZA -	101200100010	0	GABINETTO PRESIDENZA Stipendi
P12	GABINETTO PRESIDENZA -	101200400020	0	GABINETTO PRESIDENZA Altri compensi
P14	POLIZIA PROVINCIALE - RUFFINI	101400100010	0	POLIZIA PROVINCIALE Stipendi
P14	POLIZIA PROVINCIALE - RUFFINI	101400400020	0	POLIZIA PROVINCIALE Altri compensi
P14	POLIZIA PROVINCIALE - RUFFINI	101400900030	0	POLIZIA PROVINCIALE Indennità Ordine Pubblico (E190000196000)
D15	GESTIONE PERSONALE - MENOZZI	101500100010	1	GESTIONE PERSONALE - Stipendi
F18	APPALTI, CONTRATTI - GIUDICE	101800100010	1	APPALTI E CONTRATTI - Stipendi
D15	GESTIONE PERSONALE - MENOZZI	102000130000	0	GESTIONE PERSONALE Incentivi progettazione (E119000000000)
D15	GESTIONE PERSONALE - MENOZZI	102000130000	1	GESTIONE PERSONALE Incentivi funzioni tecniche (D. lgs. 50/2016) E119000000000
D15	GESTIONE PERSONALE - MENOZZI	102000130000	2	GESTIONE PERSONALE Incentivi per accordi di collaborazione (Art 43, L 449/97)
D15	GESTIONE PERSONALE - MENOZZI	102000700010	10	GESTIONE PERSONALE Particolari responsabilità

D15	GESTIONE PERSONALE - MENOZZI	102000700010	11	GESTIONE PERSONALE - Produttività
D15	GESTIONE PERSONALE - MENOZZI	102000700010	12	GESTIONE PERSONALE - Progressioni Economiche Orizzontali
D15	GESTIONE PERSONALE - MENOZZI	102000700013	0	GESTIONE PERSONALE Indennità quota B
E25	GESTIONE FINANZIARIA - MENOZZI	102500100010	0	GESTIONE FINANZIARIA Stipendi
F30	PROVVEDITORATO – GIUDICE	103000100010	0	PROVVEDITORATO Stipendi
A50	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI – RUFFINI	105100100000	0	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Stipendi
C525	PATRIMONIO – MONTEVERDI	106100100010	0	PATRIMONIO Stipendi
C525	PATRIMONIO – MONTEVERDI	106100400020	0	PATRIMONIO Altri compensi
P70	COMUNICAZIONE E REL PUBBL - GIUDICE	107000100010	0	COMUNICAZIONE RELAZIONI PUBBLICHE Stipendi
A50	ASSISTENZA ENTI LOCALI – STATISTICA – RUFFINI	107500100010	0	ASSISTENZA ENTI LOCALI – STATISTICA Stipendi
F76	SISTEMA INFORMATIVO - MENOZZI	107600100010	0	SISTEMA INFORMATIVO Stipendi
F76	SISTEMA INFORMATIVO - MENOZZI	107600100010	1	SISTEMA INFORMATIVO Stipendi
F76	SISTEMA INFORMATIVO - MENOZZI	107600400020	0	SISTEMA INFORMATIVO Altri compensi
F76	SISTEMA INFORMATIVO - MENOZZI	107600400020	1	SISTEMA INFORMATIVO Altri compensi
A82	PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA - RUFFINI	109200100010	0	PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Stipendi
A82	PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA - RUFFINI	109200400020	0	PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA Altri compensi
B115	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - RUFFINI	111500100010	0	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Stipendi
B115	SIT - DIFESA DEL SUOLO – RUFFINI	112000100010	0	SIT - DIFESA DEL SUOLO Stipendi
B125	TRASPORTI - RUFFINI	112500100000	0	TRASPORTI Stipendi
C150	VIABILITA' - MONTEVERDI	115000100010	0	VIABILITA' Stipendi
C150	VIABILITA' - MONTEVERDI	115000400020	0	VIABILITA' Altri compensi
C150	APPALTI, CONTRATTI – MONTEVERDI	115700100010	0	APPALTI CONTRATTI Stipendi
A50	SERVIZI AUSILIARI – RUFFINI	141000100000	0	SERVIZI AUSILIARI Stipendi
A445	PROGETTI EUROPEI - RUFFINI	144500100010	0	PROGETTI EUROPEI Stipendi
S520	SV ORGANIZ, CONTROLLO STRAT -	152000100010	0	SV ORG CONTROLLO STRATEGICO Stipendi